

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	267
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatore BRASCHI: Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (779)	267
PRESIDENTE	267, 268, 269, 271, 273
FINA, <i>Relatore</i>	267, 269
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	269, 272, 273
MICELI	269, 272, 273
FERRARI RICCARDO.	271
PECORARO	272
FRANZO	272
HELFER	272
TRUZZI	273
MARENGHI	273
GORINI ed altri: Autorizzazione agli Enti di riforma agraria ad alienare limitati appezzamenti di terreni nell'interesse dello sviluppo edilizio ed economico. (1206).	274
PRESIDENTE	274, 275, 276, 277
MICELI	274, 275, 276, 277
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	274, 276
CARAMIA	275, 276
FERRARI RICCARDO	277

La seduta comincia alle 9,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Breganze.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Braschi: Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (779).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Braschi: « Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° aprile 1954, e già esaminata dalla nostra Commissione nelle sedute del 9 e 23 giugno e 21 luglio 1954.

Pregio l'onorevole Fina, relatore, di volere riassumere brevemente i termini della discussione.

FINA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, sono passati, ormai, molti mesi dalla seduta nella

quale ebbi occasione di svolgere la mia relazione su questa proposta di legge. Poichè non ne ho conservato copia — essa può essere reperita, tuttavia, nei resoconti dei lavori della nostra Commissione — mi affiderò alla memoria per riassumerne, in breve, i punti essenziali.

Ricorderò subito che ebbi, a suo tempo, ad esprimere in merito parere favorevole, in quanto ritenevo — come ritengo tuttora — che sia opportuno agevolare la meccanizzazione in agricoltura, anche tra i piccoli proprietari. Io mi riferisco, in particolare, alla situazione della mia provincia, dove esistono trattoristi che lavorano per conto di terzi e dove mancano le condizioni obiettive per creare cooperative per la meccanizzazione, nel quadro di una situazione abbastanza soddisfacente, data la concorrenza dei possessori dei trattori.

La discussione seguita alla mia relazione è stata — come tutti ricorderanno — molto laboriosa. Alcuni colleghi si sono pronunciati pro, altri contro il provvedimento; tra questi ultimi l'onorevole Truzzi che presentò un emendamento contrario all'accoglimento della sostanza del provvedimento, emendamento, poi, trasformato in ordine del giorno.

Non si arrivò, è vero, ad alcuna conclusione concreta, ma, in linea di massima, la Commissione espresse il parere di accogliere l'emendamento Truzzi come tesi subordinata.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Braschi tende ad estendere la possibilità di ottenere prestiti per l'acquisto di macchine agricole in base alla legge 25 luglio 1952, n. 49, sul fondo di rotazione, non soltanto agli agricoltori — siano essi piccoli, medi o grandi, secondo l'ordine di preferenza — ma anche alle piccole imprese o ai piccoli agricoltori che si servono della lavorazione meccanica per conto altrui. La legge sul fondo di rotazione, a questo riguardo, mi sembra sia piuttosto rigida; infatti, consente esclusivamente che del fondo si avvalgano soltanto gli agricoltori, affermandosi cioè, il principio che, anche per quanto riguarda la meccanizzazione, il fondo medesimo possa essere solo da essi utilizzato e non dagli imprenditori.

Si è, però, dimostrata l'opportunità — così afferma il senatore Braschi — che, specialmente in alcune zone, il prestito venga esteso anche agli agricoltori i quali si valgano di queste macchine, non soltanto per la lavorazione dei propri fondi, quanto per quella dei fondi altrui, o, addirittura, ad imprenditori che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto di terzi.

Effettivamente, esistono zone, specialmente nel mezzogiorno d'Italia, nelle quali

gli agricoltori, soprattutto i piccoli, si trovano in difficoltà a valersi delle macchine agricole perchè non riescono ad ottenere i fondi sufficienti al loro acquisto. In tal caso i suddetti imprenditori sono necessari e, ad essi, vorrebbe giovare il provvedimento.

Contro tale tesi sono state espresse numerose obiezioni che hanno occupato ben quattro sedute della nostra Commissione, nel corso delle quali vennero proposti alcuni ordini del giorno.

Do lettura — perchè gli onorevoli colleghi lo ricordino — dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Del Vescovo, Rosati e Scarascia:

« La IX Commissione permanente (Agricoltura), in sede di approvazione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Braschi: « Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (779), esprime il voto che il Ministro dell'Agricoltura, nel disporre gli stanziamenti annuali destinati a finanziare l'acquisto di macchine agricole, assicuri anzitutto che vengano soddisfatte le istanze di piccoli agricoltori, sia direttamente con domande aventi per oggetto macchine da usare in conto proprio, sia indirettamente con domande di piccoli utenti che prestino i loro servizi ai piccoli agricoltori impossibilitati all'acquisto diretto di macchine, trattatrici, trebbiatrici, sgranatrici ed affini.

Qualora, nel riparto dei fondi, il Ministro dovesse prevedere — per scarsità delle disponibilità finanziarie — di non poter soddisfare a tutte le domande dei piccoli agricoltori per l'acquisto di macchine in conto proprio, la Commissione esprime il voto che il Ministro riservi a queste domande un terzo delle somme globalmente disponibili, provvedendo con i rimanenti due terzi a tutte le altre domande, per conto proprio e per conto terzi, secondo l'ordine cronologico di presentazione ».

Altro ordine del giorno venne presentato dall'onorevole Truzzi, e conteneva la sostanza del seguente articolo aggiuntivo, poi ritirato:

« L'estensione dei benefici della legge 25 luglio 1952, n. 949, alle piccole imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto altrui, prevista dall'articolo 1 della presente legge, è limitata alla utilizzazione dei residui risultanti dalle gestioni annuali, soddisfatte le domande degli agricoltori singoli ed associati ».

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1955

Do, infine, lettura di altro ordine del giorno presentato dagli onorevoli Miceli, Bianco, Minasi:

«La IX Commissione permanente (Agricoltura), in sede di approvazione della proposta di legge n. 779: «Modifica dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione», precisa che la garanzia del patto di riservato dominio sulle macchine agricole deve intendersi estesa anche alle cooperative agricole tra contadini; e che le assegnazioni alle piccole imprese industriali devono essere fatte sui nuovi stanziamenti da disporre per il finanziamento della legge stessa».

Onorevoli colleghi, è passato circa un anno dall'inizio della discussione di questo provvedimento e ritengo, pertanto, che sia ormai giunto il momento di pervenire ad una conclusione. Comprendo che sia emersa, soprattutto, la preoccupazione che il provvedimento vada a beneficiare persone diverse dagli agricoltori, ma questa perplessità è forse eccessiva.

In sostanza, le preoccupazioni formulate, nel complesso, dalla Commissione si possono riassumere nelle seguenti: 1°) che sia rispettata la legge fondamentale del 1952, n. 449, in base alla quale i fondi debbono essere destinati agli agricoltori; 2°) garantire che anche quella parte di fondi che possono essere destinati ad imprese che gestiscono, per conto di terzi, mezzi meccanizzati, venga destinata soltanto alle piccole imprese che hanno necessità di avvalersi dei prestiti fatti in condizioni di favore; 3°) difficoltà di porre, nel testo di una legge, limitazioni di natura prettamente bancaria nei riguardi degli istituti di credito incaricati di compiere le operazioni.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A tale riguardo è bene riconoscere che, finora, la dizione non è stata mai interpretata dalle banche in senso vessatorio. È, quindi, giusto che si mantenga questa forma cautelativa da parte delle banche stesse.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso in merito al provvedimento dalla IV Commissione permanente (finanze e tesoro) n. data 9 giugno 1954:

«La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), esaminata nella seduta odierna, per il parere alla IX Commissione Agricoltura), la proposta di legge del Se-

natore Braschi: «Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione» (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (779), ha espresso parere favorevole, facendo osservare che la introduzione del tipo di garanzia rappresentato dalla riserva di dominio innova nei concetti della legge 25 luglio 1952, n. 949, la quale nulla dice sulle garanzie che l'istituto finanziatore prende nei confronti dei beneficiari».

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esorto la Commissione a volere procedere nella discussione e ad approvare il provvedimento e, nel contempo, dichiaro che non ho alcuna difficoltà ad accettare gli ordini del giorno presentati.

Infatti, ritengo che «il patto di riservato dominio o altra idonea garanzia» si debba interpretare nel senso che colui il quale non abbia altra idonea garanzia, possa darla con il riservato dominio di cui la banca si avvale. Trattasi, quindi, di una clausola a tutto vantaggio del piccolo imprenditore.

FINA, *Relatore*. Anche io l'interpreto in questo senso, perché altrimenti si sarebbe detto «ed altra», invece di dire — come si dice — «od altra».

MICELI. Io credo che affrontare oggi, e al punto in cui stanno le cose, la proposta del senatore Braschi, senza aver raggiunto una intesa in precedenza, voglia dire solo riepilogare inutilmente la discussione per cercare di giungere a tale intesa. Mai, infatti, noi abbiamo taciuto i pericoli che avrebbe presentato l'approvazione di questo articolo, nel testo proposto.

In breve, i motivi di perplessità e di opposizione alla proposta, così come essa è formulata, sono i seguenti.

La legge del 1952 fu intesa ad incrementare la meccanizzazione in agricoltura, nel senso di favorire al massimo la diminuzione dei costi di produzione dei prodotti agricoli; si creò, in tal modo, un fondo di rotazione come strumento adatto allo scopo. Ci si preoccupò, però, di riunire nella stessa mano del produttore agricolo, piccolo o grande, la terra e la macchina, perché solo in quel modo si sarebbe potuta ottenere la invocata diminuzione dei costi di produzione.

Ecco perché, sin da allora, essendosi prospettata la tesi di agevolare la meccanizzazione in conto terzi, si è sempre data la preferenza a quel determinato tipo di meccanizzazione. Gli onorevoli Del Vescovo,

Scarascia ed altri pongono l'interrogativo: è utile che, accanto alla macchina data all'agricoltore, vi sia la macchina data nelle mani dell'imprenditore che la utilizza per conto terzi? Essi rispondono affermativamente. Anche io sono dello stesso parere, ma solo a patto che sia stata saturata la richiesta di macchine da parte dei piccoli, medi e grandi produttori agricoli. Ci troviamo noi in queste condizioni? Certamente no! Noi siamo favorevoli ad immettere nelle campagne il più grande numero di macchine possibile, dando, però, la precedenza a quella forma economica di gestione delle macchine che riunisca le stesse nelle mani del produttore agricolo.

Abbiamo chiesto al Governo di presentarci un rendiconto, in proposito, ma esso non lo ha fatto. Ad ogni modo, noi possiamo dimostrare la validità della nostra tesi. Nella pratica, accade che l'interessato avente diritto presenta la domanda per la concessione del prestito all'ispettorato agrario il quale, magari, l'approva. Ma chi materialmente corrisponde il denaro, sono gli istituti bancari i quali, nell'insieme delle domande presentate, scelgono quelle (e giustamente, dal loro punto di vista) che danno maggiori garanzie. Per cui, può accadere che un certo numero di coltivatori diretti e di cooperative di piccoli produttori, pur essendo in possesso dei requisiti necessari, con le proprie domande approvate dall'ispettore agrario, non riesca ad ottenere la concessione del mutuo perché la banca non vuole assumere rischi!

Di questa osservazione ha tenuto conto lo stesso senatore Braschi, tanto che ha proposto una nuova forma di garanzia (che, a mio avviso, è insufficiente). Ciò egli ha fatto, evidentemente, perché ha notato che le garanzie richieste dalle banche, erano tali da escludere molti richiedenti dalla possibilità di ottenere il mutuo; ed ha ripiegato sulla forma del riservato dominio sull'attrezzo meccanizzato.

La insufficienza dei fondi e la esclusione dal prestito di un certo numero di piccoli e, qualche volta, persino di medi coltivatori, consigliano di non estendere maggiormente il raggio di azione della legge e se mai, al contrario, a circoscriverlo e a fissarne bene i criteri di garanzia che l'interessato è tenuto a dare per ottenere il mutuo.

Ci sono, poi, altre osservazioni di fondo. Il Sottosegretario, onorevole Capua, e noi tutti sappiamo che il Ministero dell'agricoltura si preoccupa — e giustamente — di riunire i piccoli coltivatori in cooperative agricole,

istituendo allo scopo un ufficio speciale con il compito di promuovere, controllare e sorvegliare questa forma di cooperazione che risponde ad una esigenza particolarmente sentita in un periodo di crisi dell'agricoltura come quello attuale. Io domando: questo provvedimento è inteso nella stessa direzione in cui tutti ci muoviamo o è in direzione opposta? A me, francamente, pare che sia in direzione opposta. Dando la possibilità al privato, o anche al piccolo agricoltore, di comperare una macchina che deve servire per venti contadini, diminuiamo (per me, l'annulliamo!) la possibilità che questi venti contadini sentano la necessità di costituirsi in cooperativa ed acquistare essi stessi il trattore.

Ecco perché noi — specialmente per quanto riguarda la piccola coltivazione — dobbiamo fare in modo di rendere più evidente la necessità dell'associazione economica tra i piccoli produttori.

Ora, mentre la nostra politica economica in agricoltura — come pure la politica economica dello stesso Governo — è orientata verso la costituzione delle « fasciature » cooperative delle piccole e medie imprese, con questo provvedimento, in sostanza, si vuole introdurre nelle campagne un qualche cosa che, di per sé, rappresenta un ostacolo alla creazione delle « fasciature » medesime.

Un'ultima osservazione: il senatore Braschi si era preoccupato che le piccole imprese non ricevevano praticamente il finanziamento sotto forma di mutuo, pur avendo avuto l'approvazione da parte dell'ispettorato, e aveva cercato di ovviarvi introducendo il principio della garanzia data dal patto di riservato dominio. Per cui si arriverebbe a questo assurdo che, ammesso che « il riservato dominio » sia da considerare una facilitazione, si escludono coloro che acquistano il trattore per conto proprio e si concede il beneficio agli ultimi arrivati; cioè, a coloro che lo acquistano, o per conto proprio o per conto di terzi, ma con lo scopo di farlo lavorare esclusivamente per conto di terzi; ciò per via, sempre, di quella famosa cernita operata inesorabilmente dagli istituti di credito, dal punto di vista delle garanzie. In ultima analisi, chi giudica sul merito delle garanzie è esclusivamente l'istituto di credito.

In conclusione, le nostre obiezioni si possono sintetizzare in tre punti:

1°) problema dell'aumento dei fondi eventuale graduazione, in modo da inserir i nuovi venuti soltanto sui residui dei fondi

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1955

assegnati agli agricoltori (non, però, sui residui di un solo anno, ma su quelli di due o tre anni);

2°) problema della preferenza: prima i contadini e, poi, le altre categorie;

3°) patto di riservato dominio, inteso nel senso, non di alternativa in confronto ad altre forme di garanzia, ma come garanzia esclusiva ed obbligatoria, trattandosi di crediti da concedere alle piccole imprese.

Se riusciamo a raggiungere l'accordo su questi tre punti, nulla osta da parte nostra all'approvazione del provvedimento.

FERRARI RICCARDO. Desidero fare rilevare che è già la quarta volta che noi affrontiamo la discussione di questo provvedimento e sempre abbiamo sentito ripetere le stesse argomentazioni. Da un certo punto di vista, ha ragione l'onorevole Miceli il quale dice che, prima di ogni altra cosa, è necessario mettersi d'accordo sui punti essenziali della proposta di legge. Non si dimentichi che, per dirimere tutte le controversie e per tentare la via dell'accordo, venne a suo tempo nominato un Comitato ristretto che si riunì senza giungere ad un risultato concreto, perchè allorquando ci si trovò di fronte alla affermazione del principio che della concessione dovevano beneficiare esclusivamente i contadini — onde era necessario modificare il testo approvato dal Senato — si preferì sospendere la seduta e rinviare la discussione. Da allora, non siamo più stati convocati e solo oggi — in sede di Commissione — si torna a parlare della questione, senza riferimento alcuno, tuttavia, ai lavori del Comitato ristretto.

L'articolo in questione parla di persone che prestino esclusivamente la loro opera come contadini. Il caso più non si verifica, allorchè il piccolo agricoltore imprende la lavorazione meccanica in campagna, per conto di terzi, mutando così la propria fisionomia. Ragione per cui si dovrebbe, a mio avviso, affermare il principio che i fondi vengono dati anche ad altri, solo quando le richieste degli agricoltori siano state tutte soddisfatte.

Ad ogni modo, anche in considerazione del periodo di tempo trascorso, domando ai colleghi se sussista ancora l'intendimento di limitare queste eventuali facilitazioni alle imprese agricole e di estenderle solo se vi sarà esuberanza di fondi. Se dovesse prevalere il secondo parere, è chiaro che l'articolo dovrà essere modificato.

Circa il problema delle garanzie, io sono convinto che un accordo non dovrebbe essere

difficile da raggiungere. A cosa serve specificare quando nella legge viene precisato che l'istituto finanziatore, oltre al riservato dominio, può esigere tutte quelle garanzie che ritiene utili?

La Commissione tenga, però, presente, che, in un modo o nell'altro, è essenziale che si arrivi subito ad una conclusione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, bisogna trovare una via che contemperi le varie esigenze che vanno dal mantenimento del testo originale della legge 25 luglio 1952, n. 849, con la quale si esclude dal beneficio del prestito qualsiasi altra categoria che non sia il coltivatore diretto, all'estensione del beneficio anche alle piccole imprese, e al problema delle garanzie richieste dagli istituti di credito.

Spero che una soluzione possa essere trovata attraverso l'approvazione di un ordine del giorno con il quale il Governo si impegni a limitare l'utilizzazione dei residui risultanti dalle gestioni annuali, soddisfatte le domande degli agricoltori singoli e associati.

Quanto alle garanzie, si tenga presente — come è stato già ricordato nelle precedenti sedute — che l'articolo 4 del regolamento della legge Fanfani afferma che i «rischi di ciascuna operazione sono integralmente a carico degli istituti bancari i quali si debbono cautelare», in quanto essi sono obbligati a restituire allo Stato le anticipazioni, qualunque sia stato l'esito delle operazioni.

Pertanto, se noi, nel testo della legge, riconosciamo il patto di riservato dominio come sufficiente garanzia del credito, affermeremo un principio nuovo, principio che noi possiamo sempre affermare, ma che dovrebbe portare come conseguenza una esenzione di responsabilità delle banche nei confronti dello Stato, relativamente all'esito delle operazioni.

Entreremo, così, in un problema di carattere generale e funzionale.

È vero che l'onorevole Miceli ebbe a dichiararsi favorevole all'affermazione di siffatto principio, ma venne osservato che non sembrava conveniente prendere lo spunto da questo provvedimento per introdurre una innovazione così grave, in materia di economia bancaria e creditizio-bancaria, sia pure limitatamente al solo settore del credito agrario.

Tutto considerato, mi sembra che, con l'accettazione da parte del Governo di un ordine del giorno impegnativo, il provve-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1955

dimento potrebbe essere approvato dalla Commissione.

PECORARO. L'onorevole Miceli ha espresso due preoccupazioni che sono, forse, meno gravi di quanto non appaia a prima vista. Noi, in sostanza, dobbiamo prevalentemente considerare gli agricoltori; gente, cioè, che si occupa di agricoltura e con questa legge rischiamo effettivamente di andare al di là dell'agricoltore, avvicinandoci al piccolo industriale, sempre, però, nell'ambito della piccola impresa. Si tratta, dunque, di esaminare, in primo luogo, se sia conveniente, al di là del piccolo agricoltore, consentire eventualmente anche a piccole imprese di fruire dei benefici previsti da questo provvedimento.

Io ritengo, come principio generale — e con gli opportuni accorgimenti da determinarsi in sede di attuazione di regolamento, in modo che sia ben chiaro si debba trattare di piccole imprese — che il pericolo della concessione dei benefici anche a questa categoria non sia eccessivo.

Certamente se una piccola impresa agraria comincia a svolgere attività industriale, sfruttando per conto terzi la macchina agricola che ha avuto modo di comperare con l'anticipo dato dalla banca, si corre il pericolo di vedere elusi gli scopi per i quali questo provvedimento è sollecitato. Ma se, almeno in linea prevalente, il beneficiario continua a svolgere attività agricola, il pericolo si riduce di molto, anche se è cosa difficile portare a termine un esame e una distinzione di questo genere.

Per quanto concerne le garanzie, poi, se si tratta di un sia pure piccolo coltivatore, il patto di riservato dominio può anche essere considerato sufficiente, poiché, oltre alla macchina, esiste l'attività agricola che si concretizza sempre in garanzia potenziale; se, invece, si tratta di industriale, la questione cambia perché la sola garanzia della macchina potrebbe anche essere insufficiente.

Nel complesso, però, non si tratta di preoccupazioni tali da impedire l'approvazione del provvedimento.

MICELI. Osservando i due testi, quello approvato dal Senato e quello proposto dal senatore Braschi, si può rilevare che il testo originario del senatore Braschi è più conveniente per gli agricoltori, che non l'altro. Il testo del senatore Braschi diceva che il patto di riservato dominio deve — e non semplicemente può — essere considerato come garanzia idonea. In altri termini, la banca non è lasciata arbitra di scegliere le sue garanzie.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ricordo che le banche fanno queste operazioni perché hanno anche interesse a farle, tanto è vero che il fondo di rotazione va sempre più progredendo.

FRANZO. A mio avviso, al punto nel quale la discussione è giunta, l'unica via è quella di affidare la questione ad un Comitato ristretto in cui siano rappresentate le varie correnti, il quale possa produrre alla Commissione i suoi risultati, entro termini fissati con precisione.

Altrimenti, non si fa altro che discutere, inutilmente, sempre delle stesse questioni.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto esiste già; esso si è riunito senza riuscire a trovare un punto d'accordo.

MICELI. La brevità interessa tutti: è meglio cercare di definire in Commissione la questione piuttosto che farci chiedere la rimessione in Aula, cui saremo costretti se non sarà assolutamente possibile accordarci su alcuni punti che noi giudichiamo essenziali per l'approvazione, da parte nostra, del provvedimento.

Abbiamo un massimo e un minimo. Cominciamo con le garanzie: se pure non si può arrivare — come sostiene l'onorevole Presidente — ad obbligare le banche ad accontentarsi semplicemente del riservato dominio, si può sempre trovare una forma intermedia, nel senso di esigere garanzie solo per quella parte che concerne la svalutazione del prezzo dell'attrezzo.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi sembra che qui si voglia criticare, ad ogni costo, il provvedimento. Specie nei piccoli centri, può accadere che la banca, conoscendo le doti di onestà e di rettitudine di un agricoltore, consideri sufficiente il riservato dominio sulla macchina, come può accadere che, in certi casi, sia giusto che l'istituto di credito richieda altre forme di garanzie, oltre a quelle del riservato dominio. Non si può in un testo di legge scendere a questi particolari.

HELPER. Dobbiamo partire dal principio che questa proposta di legge ha per scopo quello di favorire lo sviluppo della meccanizzazione agraria, attraverso forme industriali o semi industriali; in generale, in questo settore gli istituti di credito si accontentano del riservato dominio sulla macchina.

Pertanto, è preferibile porre in maniera chiara il quesito. È o non è utile, per determinate zone, che accanto alla piccola impresa

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1955

agricola, vi sia anche la piccola impresa industriale o semi industriale? E c'è capienza di fondi?

È chiaro che se fosse possibile favorire le cooperative o gli agricoltori, essi debbono venire in linea di precedenza; ma, a volte, le cooperative non sorgono, onde potrebbe essere utile favorire l'agricoltura attraverso formule collaterali.

Quindi, a mio avviso, l'unico dubbio concreto è quello della capienza; a tale riguardo, ove siano esaurite le domande dei singoli agricoltori o delle cooperative, nulla dovrebbe impedire di soddisfarne altre.

C'è, però, pericolo che la legge rimanga, per lo più, inoperante; perché, o gli interessati non hanno sufficienti garanzie, o non hanno garanzie di capacità di lavoro.

Perché, allora, privare del beneficio chi è in grado di poterlo utilmente sfruttare?

TRUZZI. Io sono contrario alla proposta di nuovo rinvio ad un Comitato ristretto, in quanto trattasi di una prova già esperita. Desidero ricordare che fui io stesso uno dei primi oppositori alla proposta di legge nel testo trasmessoci dal Senato. Ora ritengo che, con le limitazioni suggerite, il provvedimento potrebbe essere approvato. Si tenga presente che il fondo di rotazione ha già distribuito in Italia un certo numero di macchine agli agricoltori, tanto che le richieste vanno saturandosi e ci avviciniamo al momento nel quale i coltivatori o gli agricoltori non si rivolgeranno più al fondo.

Altro motivo è questo: vi sono alcuni tipi di macchine — che saranno lanciate sul mercato prossimamente — che, per la loro loro complessità e il loro costo, non potranno mai essere acquistate dai piccoli coltivatori. Si tratta, d'altra parte, di macchine utilissime — come ad esempio talune mietitrici — che potrebbero essere comperate da un gruppo di agricoltori e fatte funzionare anche per conto terzi, svolgendo in tal modo una funzione utile per la piccola agricoltura.

Ecco perché, dopo che saranno state accolte e soddisfatte le domande dei piccoli agricoltori, singoli ed associati, se rimangono dei fondi, essi potrebbero essere utilmente concessi a queste piccole imprese che, a mio avviso, potrebbero diventare preziose alleate della nostra agricoltura.

MARENGHI. Io sono favorevole all'approvazione del provvedimento con qualche modifica. Ho esaminato attentamente l'intervento dell'onorevole Miceli e, in molti punti, concordo con lui.

Per quanto riguarda la prima parte — cioè a dire il fondo di rotazione — anche se effettivamente, col passare degli anni, le richieste diminuiscono, esse, nel loro complesso, si bilanciano con l'entità dei fondi a disposizione.

Per il resto, si potrebbe benissimo fare una graduatoria di precedenza, mettendo, per ultimi, anche i non coltivatori. Infatti, dato che, in molte zone, non vi sono singoli contadini disposti ad acquistare la macchina, un piccolo impresario potrebbe andare incontro ai coltivatori diretti.

La questione più delicata rimane quella delle garanzie. Intanto, io accetterei la proposta Miceli: di obbligare, cioè, l'istituto di credito a ritenere sufficiente il patto di riservato dominio, salvo per la parte integrativa, altra idonea forma di tutela.

Il pericolo peggiore sarebbe quello che, per una questione che, in fondo, non è di sostanza, si provochi la rimessione in Aula della discussione della proposta di legge, con perdita di tempo nociva a tutti.

Persisto, perciò, affinché la questione venga studiata nei dettagli da un Comitato ristretto che possa al più presto riferire alla Commissione

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevole Miceli, tenga presente che la maggiore quantità di macchine è venduta dai consorzi agrari, i quali si contentano del minimo indispensabile per quanto si riferisce alle garanzie.

PRESIDENTE. Da quanto si è detto finora, ritengo che un accordo si potrebbe raggiungere sulla base della formulazione originaria del Senato, nel senso, però, che il patto di riservato dominio sulle macchine sarà integrato, occorrendo, da altre forme accessorie di garanzie.

Ciò implica il ritorno del provvedimento al Senato.

MICELI. Visto che il provvedimento deve ritornare al Senato e visto che su qualche punto si è profilata la possibilità dell'accordo, sarebbe opportuno che l'esame di esso fosse demandato al già accennato Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto risulta così composto: Germani, presidente, Fina, relatore, Franzo, Marengi, Miceli, Bianco, Sampietro Giovanni, Ferrari Riccardo, Caramia, Marino.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il suddetto Comitato torni ad esaminare la questione e riferisca, al più presto, alla Commissione.

(Così rimane stabilito).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1955

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gorini ed altri: Autorizzazione agli Enti di riforma agraria ad alienare limitati appezzamenti di terreni nell'interesse dello sviluppo edilizio ed economico. (1256).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gorini ed altri: « Autorizzazione agli Enti di riforma agraria ad alienare limitati appezzamenti di terreni nell'interesse dello sviluppo edilizio ed economico », già esaminata dalla nostra Commissione nella seduta del 17 dicembre 1954.

Tale proposta — di cui io stesso sono relatore — mira ad autorizzare gli Enti di riforma agraria ad alienare limitati appezzamenti di terreni nell'interesse dello sviluppo edilizio ed economico.

Noi abbiamo già esaminato questo provvedimento nella suaccennata seduta, nel corso della quale emersero diverse tendenze. Si è osservato che, venuti gli Enti di riforma in possesso della terra in applicazione della « legge stralcio », ed essendo la terra medesima destinata alla formazione della piccola proprietà contadina, a stretto rigore e secondo una interpretazione probabilmente eccessivamente rigida della legge, non sarebbe perfettamente conforme alla stessa, qualsiasi altra diversa destinazione. Invece, è stato obiettato che, nella pratica, si rende a volte necessario alienare limitati appezzamenti di terreno per consentire — ad esempio — la formazione di attività artigiane, che sono complementari all'attività della stessa azienda agricola, come la costruzione di scuole, chiese, e così via.

Ho riflettuto molto sui vari aspetti del problema e ritengo che una simile autorizzazione potrebbe essere concessa a patto che questi terreni, di estensione limitata, vengano alienati per la effettiva destinazione, sottraendo, quindi, detta alienazione da qualsiasi forma e tipo di speculazione.

Tale principio, del resto, trova conforto anche nel contenuto dell'articolo 2 della stessa proposta di legge, ove si prevede che il ricavato delle vendite debba essere reimpiegato nel più breve tempo possibile entro il comprensorio dell'Opera, dei singoli Enti o Sezioni speciali.

Pertanto, a mio avviso, così integrato, il provvedimento può essere senz'altro approvato dalla Commissione.

MICELI. Vorrei fare una domanda al Presidente. Noi sappiamo che i terreni esistenti sono stati per circa il 78 per cento già

assegnati, in forme diverse, ai contadini. Non è forse un voler riprendere almeno in parte ciò che si è ad essi già dato ?

Una seconda osservazione si riferisce alle modifiche di cui ha fatto cenno il Presidente. A me pare che esse siano superflue, perchè le esigenze della colonizzazione fanno parte dei compiti dell'Ente.

PRESIDENTE. L'emendamento che intendevo proporre vuole superare il punto morto della discussione e trovare una via di conciliazione comune. Poiché comprendo che la Commissione tende ad orientarsi verso la dizione originaria, se in questo modo si può trovare l'accordo, non ho difficoltà a non presentare alcun emendamento.

MICELI. Signor Presidente, un punto da chiarire molto bene è che il ricavato vada ai fini istituzionali. Io sono contrario alla formazione della piccola proprietà contadina e sono, invece, favorevole alla distribuzione della proprietà da parte degli Enti, per motivi contingenti e per motivi di dottrina che qui è certo fuori luogo illustrare.

Qui, per ora, è sufficiente tenere presente che le assegnazioni di terra ai contadini vengono fatte, di solito, con un contratto di vendita speciale, dove è possibile inserire delle clausole particolari, dato che l'Ente conserva il riservato dominio sulla terra che viene pagata solitamente in 30 anni.

Pertanto, io manterrei la formulazione del proponente Gorini nella prima parte.

PRESIDENTE. Non si deve dimenticare che questo provvedimento ha la sua ragion d'essere in base ad una funzione sociale e collettiva di quella parte di terra espropriata. Potrebbe avvenire, — ad esempio — che, trattandosi di terre assegnate con contratto non definitivo, sia necessario espropriare una piccola parte della terra assegnata per consentire il sorgere di attività assai utili alla sorgente borgata.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sorge, a volte, un centro rurale. Un contadino ottiene una quota di terreno; col passar del tempo questa quota non è più un pezzo di terra di interesse agricolo, ma avendo valore di terreno edificatorio, diventa terra con un valore notevolmente modificato. La proposta di legge consente di attuare e favorire lo sviluppo edilizio, che altrimenti sarebbe notevolmente ostacolato.

Secondo l'assunto dell'onorevole Miceli, si darebbe al quotista la possibilità di esercitare una pressione in senso contrario a quello voluto dalla legge.

MICELI. Si tratta di inquadrare bene il problema e di stabilire una graduatoria. Se si tiene conto che, per essere quotista, bisogna essere tra i più poveri dei contadini, passando a paragonare l'esigenza edilizia e l'esigenza di detto quotista, non c'è dubbio che, in prima linea, vada rispettata questa seconda esigenza. Anche perché, se quella che vogliamo chiamare esigenza edilizia è veramente di grande interesse per la collettività, c'è sempre la via maestra dell'esproprio per fini di pubblica utilità. Ad esempio: per la costruzione di un edificio scolastico in un comune dove l'unico posto possibile sia il suolo del quotista, se questi non lo vuol cedere, c'è sempre — come si è detto — la possibilità dell'espropriazione per motivi di pubblica utilità. Ma per quelle che sono esigenze marginali, prima di tutto va rispettata l'esigenza del quotista.

CARAMIA. Io ritengo che la questione sia stata spostata completamente, dato che la legge prevede semplicemente il caso in cui i terreni siano ancora nel legittimo possesso degli Enti di riforma che ne hanno la disponibilità giuridica. Fino a che non vi è stato il trapasso di questi terreni da parte degli Enti ai singoli assegnatari, questa piena disponibilità va riconosciuta semplicemente a favore degli Enti, che diventano, poi, distributori della proprietà. Di che cosa ci preoccupiamo, dunque, in rapporto al rischio che correrebbero gli assegnatari di vedersi nuovamente tolta quella terra che sarebbe stata loro assegnata? Leggiamo il disposto dell'articolo. Esso dice: « sono autorizzati ad alienare a trattativa privata, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste ai sensi e per gli effetti di cui ai decreti istituzionali dell'Opera per la valorizzazione della Sila, ecc. ».

In fondo, cosa dice questo articolo? Dice che esiste la possibilità di alienare alcuni terreni, che hanno una specifica destinazione, conformemente alla legge istitutiva di questi Enti; e ciò, per fini diversi da quelli cui sono destinati questi terreni e per i quali è stato istituito l'Ente distributore. L'assegnatario, da un certo punto di vista, non ha niente a che vedere con l'autorizzazione all'esproprio; né noi siamo tenuti a preoccuparci degli assegnatari che, in un secondo momento, possano intervenire per tentare di riavere la terra assegnata. L'articolo 1 non sostiene un principio del genere: dice semplicemente che la disposizione dei terreni assegnati per scopi inerenti all'istitu-

zione può essere fatta, ai fine di favorire lo sviluppo edilizio di piccoli agglomerati.

L'onorevole Miceli inserisce, in questo articolo, una eventualità, una casistica che la legge stessa non considera, in quanto la legge non prevede che questa terra possa essere nuovamente tolta all'assegnatario, in via definitiva o in via provvisoria.

Si tratta qui di un'autorizzazione data agli Enti di alienare una parte di terreno, al quale dare una destinazione diversa da quella per cui è avvenuto l'esproprio; onde questi terreni espropriati possono, anzi, debbono essere destinati per fini diversi da quelli che determinarono lo scorporo, come — così specifica la legge — lo sviluppo edilizio con carattere di pubblica utilità per l'incremento sociale del piccolo centro o dell'agglomerato.

MICELI. Mi sono sforzato di dimostrare che la maggior parte dei terreni — circa l'80 per cento — è stata già assegnata. Ma, giuridicamente, un terreno si dice assegnato quando per esso sia stato stipulato un regolare contratto di vendita, con patto di riservato dominio, secondo legge. Ora io dico che, di questo tipo di terreno assegnato legalmente, ne sarà stato assegnato non più di 30-35 per cento. Potrebbe, perciò, accadere che dei contadini (che, di fatto, sono assegnatari di terreni — in quanto ne hanno il possesso materiale — ma non lo sono in linea di diritto perché il loro contratto non è stato ancora perfezionato) con la approvazione di questa legge, così come essa è, vengano a trovarsi danneggiati. L'Ente non potrà toccare tutti quei terreni assegnati con contratto ormai perfezionato e definitivo, ma potrà sempre alienare — perché ne ha giuridicamente la possibilità, non essendovi ancora il contratto di vendita con riservato dominio — quel 65 per cento residuo dei terreni assegnati — come dicevo — di fatto, ma non detenuti dagli interessati con strumenti legali perfezionati.

E — si badi bene — la mancanza di perfezione del contratto non dipende certamente dai contadini; il più delle volte, il contratto non è stato perfezionato perché non è stato possibile stabilire il prezzo della terra, o per altre difficoltà di natura tecnica. Non solo, ma come ho già detto ripetute volte, laddove si trattasse di una alienazione per motivi veramente sociali — ad esempio la costruzione di una scuola, di un ospedale, ecc. — rimane la via maestra dell'espropriazione per motivi di pubblica utilità.

PRESIDENTE. Si tratta di una esigenza scaturita dalla realtà dei fatti, di una esi-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1955

genza che viene incontro alle necessità dei contadini! Non credo che vi si debbano vedere tutti questi pericoli. Si tratta di provvedimenti marginali; ed è chiaro che l'Ente non toglierà la terra ai contadini quando essa è stata già assegnata.

D'altra parte, pregherei la Commissione di procedere all'approvazione almeno di questo provvedimento.

MICELI. Questo provvedimento per noi è molto importante! Non abbiamo intenzione di irrigidirci, purché si acceda a quello che noi consideriamo un minimo delle nostre richieste. Siamo disposti ad approvarlo, a patto che il contadino possa riavere, in altra zona, la terra che verrà alienata.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io posso accettare come ordine del giorno il principio che quando l'espropriazione supera una certa entità, si provveda a reintegrare la quota alienata in favore dell'assegnatario.

MICELI. Onorevole Sottosegretario, si vuole rendere conto che il 65 per cento dei terreni assegnati è stato assegnato provvisoriamente, e che facendo in questo modo noi diamo carta bianca agli Enti di prendersi, o meglio di riprendersi, tutta la terra che vogliono?

PRESIDENTE. Per la verità, le preoccupazioni dell'onorevole Miceli hanno il loro fondamento; ma, a mio parere, sono eccessive, perché ritengo che gli Enti, per quanto possibile, non toccheranno le terre che siano state già assegnate.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io mi assumo la responsabilità di dichiarare che quando il prelievo di terra raggiunga una certa percentuale, i contadini verranno compensati in altra sede. Chiedo, quindi, l'approvazione della proposta di legge.

MICELI. Variamo pure la legge; ma non con ordini del giorno che poi non hanno alcun effetto. Vogliamo fatti e non parole!

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In realtà, basterebbe un ordine del giorno che io ben accetterei. Perché vogliamo affermare che gli Enti di riforma sono nemici dei contadini?

PRESIDENTE. Personalmente, ritengo che gli Enti possono fare quanto è previsto da questa legge anche al di fuori di essa, perché ciò rientra nei loro compiti istituzionali.

Comunque, a mio avviso, la proposta di legge è sufficientemente chiara; e risponde all'interesse dei contadini, in quanto gli

Enti cercheranno di non toccare le assegnazioni provvisorie già avvenute.

Può anche darsi che non vi siano terreni non ancora assegnati. Se noi poniamo delle limitazioni, queste potrebbero anche essere contrastanti.

MICELI. La limitazione è nei fatti! Se il terreno è già assegnato definitivamente, ciò costituisce una limitazione.

PRESIDENTE. Se l'assegnazione è definitiva, si è ormai al di fuori del potere di disponibilità dell'ente.

CARAMIA. Se invece l'assegnazione è provvisoria, è revocabile in ogni momento. Il diritto del contadino diventa quindi fluttuante; non è diritto certo. Se è avvenuta l'assegnazione definitiva, ci si trova di fronte a un diritto consolidato, per cui non si può far nulla. Ma fino a quando questo diritto non si è consolidato nella forma definitiva, non si può porre alcun limite al diritto di disponibilità dell'Ente che rimane sempre l'arbitro della situazione.

Le preoccupazioni avanzate non sono giustificate, perché una assegnazione provvisoria può essere anche una assegnazione di progetto, che poi non viene portata a compimento.

MICELI. Le assegnazioni che sono avvenute da tre anni e che hanno condotto in genere alla formazione della piccola impresa agraria, sono assegnazioni di fatto, ed è logico che l'Ente le possa revocare quando vuole.

Perché dobbiamo rifiutarci di addvenire ad una intesa, quando questa è possibile? Si potrebbe dire per esempio: «purché non assegnate per un periodo non inferiore a tre anni».

PRESIDENTE. Perché fissare questa limitazione?

MICELI. E perché togliere il terreno ai contadini?

PRESIDENTE. Questi interventi dell'Ente sono nell'interesse dei contadini.

MICELI. Noi partiamo da principi generali diversi. Io penso che l'Ente, fino a questo momento, ha fatto il danno dei contadini e che, pertanto, qualora gli dessimo altri poteri, gli renderemmo più facile continuare tale intendimento. Io non voglio discutere questo principio; ma perché dovrei accettare quello inverso: che cioè, l'Ente fa sempre l'interesse dei contadini?

PRESIDENTE. Io, fra l'altro, non ho dati precisi in proposito. Può darsi che gli Enti abbiano già le terre di cui potrebbero disporre, ma può anche essere che non vi sia

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1955

alcuna disponibilità di terreno, neppure provvisoriamente assegnata. Assumerò notizie in proposito. Ma nell'ipotesi che vi siano state assegnazioni provvisorie, io ritengo che sia opportuno togliere ai contadini una parte delle terre già assegnate, quando ciò avvenga nell'interesse della colonizzazione.

MICELI. Ma occorre cautelarsi!

PRESIDENTE. Si tratta di forme cautelative che non si introducono, in genere, nelle leggi.

FERRARI RICCARDO. Io ritengo si possa togliere della terra ad un assegnatario, se questo, di fatto, va a beneficio di 50. di 100 altri assegnatari.

MICELI. Facciamo l'ipotesi che questo terreno debba servire per la costruzione di

una caserma per la Celere. Chi può affermare che tutto questo giova ai contadini?

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge in esame è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE *ff.*
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI